



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 32 del 11/02/2026

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 267/2000 DI DIVIETO DI INTRODURRE PRODOTTI PIROTECNICI, SPRAY URTICANTI E ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI E DI DIVIETO DI INTRODURRE O VENDERE BEVANDE IN CONTENITORI METALLICI O IN VETRO, NELLE AREE INTERESSATE DALLA "FIERA PATRONALE DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA" CHE SI SVOLGERÀ IL 15 FEBBRAIO 2026.

LA SINDACA

- **PREMESSO** che nella giornata del 15 febbraio 2026 si svolgerà, nelle strade e nelle piazze del centro storico, la tradizionale fiera in occasione della festa patronale dei Santi Faustino e Giovita;
- **ATTESO** che è previsto un afflusso considerevole di persone, considerata la notorietà dell'evento e la presenza di circa 600 bancarelle;
- **DATO ATTO** della presenza di bancarelle autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande nelle aree in cui si svolgerà la fiera;
- **CONSIDERATO** che il consumo di bevande nelle suddette aree e su suolo pubblico può comportare l'abbandono di lattine, bottiglie e altri contenitori in vetro che, se ridotti in frantumi, possono risultare pericolosi per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- **RITENUTO**, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, di disciplinare la vendita di bevande e di vietare l'introduzione di petardi, materiale pirotecnico, bombolette spray urticanti e oggetti potenzialmente pericolosi, anche se di libera vendita, nelle aree interessate dalla fiera in particolare in situazione di previsto affollamento;
- **RILEVATA** l'esclusiva competenza in capo al Sindaco negli ambiti in cui emergono esigenze di tutela, della sicurezza e dell'in-

columità pubblica, in ordine all'adozione di specifici provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000 al fine di garantire i massimi livelli delle misure di safety e security correlate allo svolgimento dell'evento in narrativa;

- **VISTO il "PIANO DELLE REGOLE"** comprensivo degli allegati dove sono contenute le attività di organizzazione, programmazione, prevenzione, protezione attiva, e prescrizioni, misure necessarie per lo svolgimento della Fiera patronale;
- **VISTA** la richiesta del Comandante della Polizia Locale in data 9 febbraio 2026;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Brescia;
- **DATO ATTO** della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 21 gennaio 2026;

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- l'art.703 del C.P;
- l'art 57 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773;
- l'art.110 del Regio Decreto 06/05/1940 n. 635;
- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e s.m.i. relativo all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 6 del D. L. 23/05/2008 n. 92, convertito in Legge 24/07/2005 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone comunicazione al Prefetto;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14
- R.D.18 giugno 1931 n.773 (TU legge Pubblica Sicurezza);
- gli artt. 7 comma 1 lettera r) e 7-ter del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 15 febbraio 2026, nelle strade e nelle piazze del centro storico cittadino in cui si svolge la fiera patronale dei Santi Faustino e Giovita:

1. Il divieto, a chiunque, di introdurre nella medesima area materiale pirotecnico, fuochi d'artificio, giochi pirici e simili, bombolette spray urticanti e altri oggetti potenzialmente pericolosi, anche di libera vendita.
2. Il divieto di introdurre o vendere per asporto, ai fini del consumo immediato, bevande in contenitori metallici (lattine) o di vetro. Le bevande in bottiglie di plastica potranno essere introdotte o vendute nell'area oggetto dell'evento solo se il relativo contenuto sia versato in bicchieri compostabili.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave violazione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80 a € 500, con applicazione della sanzione in misura ridotta di € 160.

DEMANDA

- al Comando della Polizia Locale di Brescia e, su disposizione dell'Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e a chiunque altro spetti il compito di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza;
- al Settore Polizia Locale di curare la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Settore Polizia Locale di curare la trasmissione al Settore Sviluppo Economico e SUAP del Comune di Brescia affinché provveda a comunicare i contenuti dell'ordinanza alle attività commerciali ambulanti presenti nell'area.

Brescia, 11/02/2026

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82